

MIRKO SPERANDIO

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Ascoli Reti Gas S.r.l.

Società unipersonale

BILANCIO D'ESERCIZIO

AL 31 DICEMBRE 2024

Relazione del revisore indipendente
ai sensi dell'art. 14 c. 10 del D. Lgs. 23 maggio 2000 n. 164

Ascoli Piceno (AP)

**Relazione del revisore indipendente
ai sensi dell'art. 14 c. 10 del D. Lgs. 23 maggio 2000 n. 164**

Al Socio della
ASCOLI RETI GAS S.R.L. Unipersonale

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio, redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1 c.c., di ASCOLI RETI GAS S.R.L. Unipersonale (la Società) costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2024, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2024 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione.

Sono indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Richiamo di informativa

Come evidenziato dall'Amministratore Unico nella nota integrativa, tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022 l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Ascoli Piceno, ha notificato alla società due avvisi di accertamento recanti il recupero di crediti d'imposta per l'attività di ricerca e sviluppo svolta dalla Società, che, a parere dell'Ufficio Controlli, sarebbero stati indebitamente utilizzati in compensazione negli esercizi 2013 e 2014.

Le somme che secondo l'Agenzia delle Entrate sarebbero dovute ammontare complessivamente (per crediti indebitamente compensati, sanzioni ed interessi) ad Euro 459.149,80 per il 2013 e ad Euro 276.307,69 per il 2014.

La Società, ritenendo le pretese dell'Agenzia delle Entrate destituite di ogni fondamento, ha presentato ricorso presso la competente Corte di Giustizia Tributaria.

Attualmente il contenzioso pende presso la Corte di Cassazione a seguito dell'impugnazione da parte dell'Agenzia delle Entrate della sentenza n. 833/04/23 emessa in data 10/10/2023 dalla CGT di II grado di Ancona, che aveva annullato gli avvisi di accertamento.

L'Amministratore Unico ha altresì evidenziato che in data 22/03/2023, l'Agenzia delle Entrate ha notificato un ulteriore atto con il quale ha recuperato integralmente il credito d'imposta per ricerca e sviluppo relativo all'esercizio 2016 sul presupposto (non supportato da alcun parere tecnico-scientifico, né tantomeno di quello del MISE, al quale, secondo il costante orientamento delle corti di merito, avrebbe dovuto ricorrere per supportare la propria pretesa, attesa la sua incompetenza sull'argomento) che il progetto di ricerca della società sia carente sotto il profilo dell'innovazione.

In questo caso le somme che secondo l'Agenzia delle Entrate sarebbero dovute ammontare complessivamente (per crediti indebitamente compensati, sanzioni ed interessi) ad euro 294.666,61.

MIRKO SPERANDIO

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Anche con riferimento a quest'ultimo avviso di accertamento la società, assistita dai propri consulenti, ha proposto ricorso avanti alla CGT di I grado di Ascoli Piceno, avvalendosi della perizia redatta da un ingegnere in possesso di qualificata esperienza professionale nella materia oggetto del contendere, che ha certificato il carattere innovativo del progetto di ricerca.

Attualmente il contenzioso pende presso la CGT di II grado delle Marche a seguito dell'impugnazione da parte della società della sentenza n. 68/2024 emessa dalla CGT di I grado di Ascoli Piceno in data 16.01.2024 che aveva rigettato il ricorso della società. Con ordinanza interlocutoria in data 28.05.2024 la CGT di II grado delle Marche, ravvisando la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti, ha sospeso l'esecuzione della sentenza impugnata senza disporre il rilascio di alcuna garanzia a favore dell'Erario e rinviando nel merito all'udienza del 10.07.2024. In quest'ultima udienza con ordinanza interinale n. 492/2024, depositata il 12.07.2024, la Corte ha disposto una consulenza tecnico-scientifica al fine di determinare l'eventuale sussistenza, nei progetti predisposti ed implementati dalla società, dei requisiti necessari per l'ottenimento delle agevolazioni fiscali, nominando un CTU del Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'informazione dell'Università de L'Aquila.

In data 27.03.2025 il CTU ha depositato la propria perizia nella quale è giunto alla conclusione di ritenere il progetto eleggibile e innovativo e, quindi, il credito d'imposta spettante.

L'Amministratore Unico ha infine evidenziato che a seguito della ricezione di due schemi di atto di recupero, ex art. 6 bis L. 212/2000, emessi dalla Direzione provinciale di Ascoli Piceno dell'Agenzia delle Entrate in data 25.11.2024, la stessa, non prendendo in alcuna considerazione le controdeduzioni nel frattempo formulate dalla Società, in data 16.05.2025 notificava:

- atto di recupero ex art. 38 bis DPR 600/73 per l'anno 2019, contenente il recupero dell'intero credito di imposta, considerato inesistente, e di sanzioni ed interessi per l'importo complessivo di euro 399.072,43;
- avviso di accertamento ex art. 42 DPR 600/73 per l'anno 2018, contenente la ripresa a tassazione dei costi relativi alla quota parte transitata a conto economico nell'esercizio citato, ritenendoli oggettivamente inesistenti, recuperando imposte IRES ed IRAP per l'importo complessivo (incluse sanzioni, interessi e spese) di euro 135.182,54;

La società ha impugnato gli atti di recupero sopracitati con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ascoli Piceno.

Al 31.12.2024 la Società ha ritenuto di incrementare di euro 15.000 il fondo rischi ed oneri per la copertura degli oneri di difesa stimati per il contenzioso pendente presso la CGT di I grado di Ascoli Piceno per le annualità 2018 e 2019, per un accantonamento complessivo al 31.12.2024 pari ad Euro 36.840, mentre non è stato effettuato alcun accantonamento per la sorte capitale, interessi e sanzioni in caso di soccombenza nei sopra citati contenziosi, ritenendo tale rischio, anche sulla scorta dei pareri ottenuti dai consulenti incaricati, qualificabile allo stato come possibile, ma non probabile.

Il mio giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto.

Altri aspetti

La presente relazione è emessa esclusivamente ai sensi dell'art. 14 c. 10 del D. Lgs. 23 maggio 2000 n. 164, stante il fatto che, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, la revisione legale ex art. 2477 del Codice Civile è stata svolta da altro soggetto, diverso dallo scrivente.

Responsabilità dell'Amministratore Unico e del Collegio Sindacale per il bilancio d'esercizio

L'Amministratore Unico è responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

L'Amministratore Unico è responsabile per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia.

L'Amministratore Unico utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbia valutato che sussistano le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte.

Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente.

Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), ho esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dall'Amministratore, inclusa la relativa informativa;
- sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dell'Amministratore del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;

- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Ascoli Piceno, 8 agosto 2025

Mirko Sperandio
